



Intelligenza artificiale

Linee guida per la Confederazione

Quadro di riferimento
in materia di intelligenza artificiale (IA)
nell'Amministrazione federale

1 Contesto e fondamenti

Sulla scorta del rapporto del 13 dicembre 2019¹, il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di elaborare, in collaborazione con il DATEC e il gruppo di lavoro interdipartimentale Intelligenza artificiale, **linee guida strategiche per un approccio a livello federale alle sfide emergenti nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA)**.

In quanto **tecnologia di base**, l'IA è un elemento rilevante della digitalizzazione nel settore pubblico, in economia e in ambito sociale; il Consiglio federale le assegna una grande importanza ai fini della svolta digitale. L'IA possiede un **potenziale notevole in termini di innovazione e crescita**, la cui realizzazione richiede condizioni quadro favorevoli. L'IA comporta anche **problematiche specifiche**, ad esempio in relazione al rischio di una discriminazione derivante dai dati (nel caso di decisioni fondate sull'IA) o alla tracciabilità dei risultati. Inoltre è indispensabile garantire la tutela della sfera privata.

L'IA è uno strumento fondamentale anche ai fini della realizzazione degli obiettivi del Consiglio federale per quanto attiene alla trasformazione digitale e per la creazione delle infrastrutture digitali nell'Amministrazione federale². Le presenti linee guida servono come **quadro di riferimento generale** per operare in ambito IA all'interno dell'Amministrazione federale, e in questo contesto sono finalizzate a **garantire una politica coerente** in materia di IA. Si tratta in particolare di fornire indicazioni orientative all'Amministrazione federale e agli organi a cui vengono affidati compiti amministrativi della Confederazione nei contesti seguenti:

- elaborazione di strategie settoriali in ambito IA, con obiettivi di coerenza politica per i settori della Confederazione particolarmente interessati dall'IA;
- introduzione o aggiornamento di normative specifiche in tutti i settori d'applicazione interessati dall'IA;
- sviluppo e implementazione di sistemi IA nei settori operativi della Confederazione;
- compartecipazione alla creazione dell'ordinamento internazionale in materia di IA.

Il **quadro strategico** tracciato nel settembre 2020 con Svizzera digitale definisce l'indirizzo dell'azione statale in ambito di digitalizzazione; si prefigge di agevolare il mutamento strutturale, sfruttare le opportunità e gestire i rischi, e perciò viene regolarmente aggiornata. Nei suoi aspetti principali essa vale anche come quadro di riferimento in materia di IA. Un altro documento fondamentale per le linee guida IA è la Strategia di politica estera digitale 2021-2024 del novembre 2020, che definisce le basi concettuali per contribuire a configurare la *governance internazionale* nel settore della digitalizzazione.

Il capitolo 2 del presente documento fornisce **sette linee guida fondamentali (orientamenti)** in materia d'IA. Al capitolo 3 vengono indicate le modalità per l'ulteriore sviluppo dell'IA.

I settori della formazione, della scienza e dell'innovazione rivestono grande importanza in relazione alle competenze necessarie per sfruttare il potenziale di innovazione e crescita dell'IA e affrontare le problematiche inerenti agli aspetti ambientali e sociali. Per questo motivo, l'allegato 1 contiene linee guida specifiche per questi settori. Inoltre, riguardo alle problematiche sociali occorre rilevare che l'ordinamento giuridico vigente vale nella sua interezza anche nel settore delle applicazioni IA (v. spiegazioni all'allegato 2).

¹ Rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale Intelligenza artificiale (2019).

² Consiglio federale (2019): Linee guida per la trasformazione digitale nell'Amministrazione federale e per la creazione di infrastrutture digitali.

2 Linee guida in materia di IA

In ambito IA si applica principalmente l'ordinamento giuridico nazionale e quello internazionale valido per la Svizzera. Si tratta in particolare della Costituzione federale (Cost., RS 101) e delle norme della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU). Inoltre in materia di IA valgono le seguenti linee guida, più o meno restrittive a seconda del settore d'applicazione:³

Orientamento 1: Centralità dell'essere umano

Lo sviluppo e l'impiego dell'IA perseguono in primo luogo **la dignità e il benessere degli individui e il bene comune**. L'autodeterminazione è garantita: le persone devono poter partecipare consapevolmente e autonomamente alla vita politica e sociale. L'impiego dell'IA contribuisce a migliorare la qualità di vita degli esseri umani e lo sviluppo sostenibile della nostra società sotto il profilo sociale, politico, economico e della politica ambientale. In questo contesto l'IA promuove le pari opportunità; favorisce e semplifica l'accesso a formazione, beni, servizi e tecnologia.

In relazione all'impiego dell'IA la tutela dei **diritti fondamentali** riveste un'importanza considerevole. La progettazione e l'applicazione dell'IA tengono conto anche degli aspetti legati ai diritti fondamentali e all'etica (*ethics by design*). Per le applicazioni IA che possono coinvolgere l'esercizio dei diritti fondamentali è prevista una valutazione d'impatto; sono sotto costante osservazione e vengono accompagnate da adeguate misure di protezione e controllo, soprattutto se si tratta di sistemi ad autoapprendimento.⁴

Persone, gruppi e generi sono protetti contro **discriminazione** e stigmatizzazione. A questo scopo, in ambito tecnico e organizzativo sono adottate misure di protezione e controllo adeguate, e i dati sono utilizzati secondo criteri di equilibrio e in base alla loro qualità elevata; ove necessario sono attuate misure di protezione aggiuntive.

Le tecnologie IA impiegate dalla Confederazione sono progettate secondo standard di protezione della **sfera privata** e in ogni caso conformemente alle **disposizioni in materia di protezione dei dati** (v. allegato 2).

Orientamento 2: Condizioni quadro favorevoli allo sviluppo e all'utilizzo dell'IA

La Confederazione continua a garantire condizioni quadro ottimali affinché si possano sfruttare le opportunità offerte dall'IA. Si tratta di permettere alla Svizzera di raggiungere posizioni di eccellenza in ambito di ricerca e sviluppo, innovazione, applicazione e attività d'impresa nel settore IA. L'IA deve contribuire a garantire un'elevata qualità di vita in un'ottica di sviluppo sostenibile, e in questo contesto l'Agenda 2030 costituisce un quadro orientativo generale. Un approccio normativo equilibrato consente di raggiungere questa varietà di obiettivi.

Il rispetto da parte della Confederazione del **principio di neutralità tecnologica in ambito normativo** – per consentire margini sufficienti per l'innovazione e nel contempo garantire che le nuove tecnologie vengano utilizzate in modo democraticamente legittimo e responsabile –, la certezza del diritto e la buona immagine sistema nazionale di ricerca e innovazione sono fattori di successo per il posizionamento della Svizzera in ambito IA. Si tratta di condizioni quadro di comprovata utilità, che permettono alla Svizzera di cogliere le opportunità offerte da

³ Le linee guida si basano sui lavori dell'OCSE, del Consiglio d'Europa e dell'UE:

- *The OECD AI Principles*, maggio 2019;
- *Recommendation CM/Rec(2020)1 of the Committee of Ministers to member States on the human rights impacts of algorithmic systems*, aprile 2020;
- *On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust*, febbraio 2020;
- *Orientamenti etici per un'IA affidabile, documento redatto dal gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'IA, istituito dalla Commissione europea*, giugno 2018.

⁴ Per ciò che concerne la valutazione d'impatto si rimanda, ad esempio, alla AIR, alla valutazione d'impatto sull'uguaglianza di genere e alla nuova legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

questa tecnologia di base, e di sfruttare i vantaggi già disponibili per utilizzare opportunamente le tecnologie connesse all'IA.

Anche in ambito IA sono gli attori economici e i ricercatori a scegliere le **specifiche opzioni tecnologiche**. La politica consente e delimita opportunamente a livello normativo la libertà d'azione di cui questi necessitano.

Formazione, ricerca e innovazione sono un fattore centrale dell'elevata competitività della Svizzera.⁵ Le competenze in questi settori vengono rafforzate ai fini di sfruttare il potenziale applicativo e innovativo dell'IA. Alla ricerca e all'innovazione si concede la massima libertà operativa consentita e si creano i presupposti di uno sviluppo responsabile dell'IA. Si promuovono le innovazioni per mezzo degli organi preposti e, tenuto conto dell'esperienza, adottando un approccio *bottom-up*.

È opportuno sfruttare in modo ottimale il potenziale dell'IA in termini di **crescita economica, benessere, sicurezza e occupazione** nonché di **riduzione dell'impronta ecologica e del consumo energetico**. L'economia deve disporre di margini sufficienti per migliorare l'efficienza e creare nuovi modelli aziendali. Le condizioni quadro in ambito digitale evitano di ostacolare l'innovazione, affinché quest'ultima possa contribuire alla produzione di valore aggiunto e alla sostenibilità dello sviluppo.

Orientamento 3: Trasparenza, tracciabilità e comprensibilità

Nel settore IA l'affidabilità dipende essenzialmente dalla **trasparenza, tracciabilità e comprensibilità** del sistema utilizzato. Le decisioni basate sull'IA e l'interazione con sistemi IA sono predisposte in modo da renderle riconoscibili come tali. L'adempimento di altri principi e il rispetto dei diritti fondamentali richiedono che le informazioni sul funzionamento e le finalità dell'IA siano pubblicate in modo responsabile e conforme al diritto. Inoltre, per consentire i controlli, i set di dati utilizzati a fini di pratica o sviluppo in ambito IA sono resi noti conformemente agli obblighi di legge. I processi decisionali basati sull'IA sono comprensibili alle persone direttamente o indirettamente interessate e verificabili da specialisti, soprattutto se le decisioni sono potenzialmente problematiche sotto il profilo etico. In questi casi occorre considerare che, per quanto attiene alla tracciabilità, alcuni metodi basati sull'IA risultano di per sé complessi.

La **politica in materia di dati** mira a garantire un equilibrio tra la protezione della personalità e lo sfruttamento dei dati. Provvede affinché il livello dei dati utilizzati dalle applicazioni IA sia adeguato sotto il profilo qualitativo e per ciò che concerne la documentazione. Vale il principio secondo cui i dati vengono rilevati e utilizzati in modo finalizzato (*fit for purpose*), nel rispetto di standard etici e, soprattutto, garantendo la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi di dati. La LPD prevede inoltre un obbligo di trasparenza in relazione alle decisioni automatizzate (v. allegato 2, n. II).

Orientamento 4: Responsabilità

In relazione all'impiego dell'IA le responsabilità vengono attribuite con chiarezza, per agevolare le constatazioni e le decisioni in caso di danni, infortuni o atti illegali. Le responsabilità non vengono delegate alle macchine.

Orientamento 5: Sicurezza

I sistemi IA soddisfano criteri di sicurezza, robustezza e resilienza: agiscono in favore di esseri umani e ambiente, e non possono essere utilizzati in modo abusivo o erraneo. Predisponendo

⁵ Le linee guida specifiche per formazione e ricerca contengono indicazioni per il rafforzamento delle competenze sotto l'aspetto della responsabilità sociale; v. allegato 1.

misure adeguate si possono evitare gravi errori decisionali. Ove possibile ci si basa su sistemi IA interconnessi e decentralizzati. L'analisi e la valutazione adeguate delle applicazioni IA permettono di identificare al più presto i rischi per gli individui, la società, l'economia e l'ambiente, per evitarli o ridurli al minimo.⁶

Orientamento 6: Partecipazione attiva alla *governance* del settore IA

Per un Paese altamente sviluppato e interconnesso come la Svizzera è fondamentale partecipare attivamente alla *governance* globale dell'IA. Prosegue perciò il suo impegno in seno alle principali organizzazioni e nel quadro dei processi pertinenti – ONU, OCSE, UIT, UNESCO, Consiglio d'Europa e Partenariato per la pace – finalizzato all'elaborazione di standard e norme di validità internazionale; nel contempo segue anche gli sviluppi in atto nell'UE e nella NATO. In ambito di sviluppo e impiego dell'IA, la Svizzera difende i propri **interessi e valori** soprattutto in relazione al rispetto degli obblighi e degli standard internazionali, in particolare per quanto riguarda diritti umani e gestione responsabile delle imprese.⁷

Orientamento 7: Coinvolgimento di tutti gli attori importanti a livello nazionale e internazionale

La Svizzera si impegna affinché nel quadro dei dibattiti sulla *governance* dell'IA, tutti i principali soggetti interessati a livello mondiale – Stati, economia privata, società civile e specialisti della tecnologia e della ricerca, anche dei Paesi in sviluppo – vengano coinvolti nei processi politici decisionali e in fase attuativa si possa efficacemente richiamarli al rispetto degli impegni presi. In accordo con le priorità della sua politica estera, in questo contesto la Svizzera promuove in particolare anche il *networking* e la collaborazione intersettoriale degli attori IA, con l'obiettivo di rafforzare la posizione di Ginevra come centro di *governance* dell'IA.

⁶ In materia di rischi e vulnerabilità si applicano in particolare le misure della strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche (PIC) e della strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC).

⁷ I principali standard internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese sono le linee guida dell'ONU per l'economia e i diritti dell'uomo, le linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e la dichiarazione tripartita di principi dell'OIL sulle imprese e la politica sociale.

3 Monitoraggio degli sviluppi nel settore dell'IA

In considerazione dell'intensa dinamica tecnologica è necessario monitorare lo sviluppo dell'IA con attenzione e continuità, se necessario anche intensificando le attività svolte in quest'ambito.⁸ Dette attività vengono effettuate nel quadro della politica settoriale e delle competenze delle unità amministrative preposte. Le presenti linee guida si prefiggono obiettivi di coerenza: sono però importanti anche il dialogo e la condivisione delle informazioni e delle conoscenze tra tutti i soggetti interessati, in merito alle problematiche settoriali e alle misure varate in quest'ambito.

Vista la dimensione globale dell'IA il dialogo viene condotto sia a livello nazionale, sia su scala internazionale. In particolare, i forum internazionali, a cui partecipa anche la Svizzera, costituiscono un quadro importante entro il quale definire e seguire le questioni principali inerenti all'ulteriore sviluppo e all'impiego dell'IA, così da garantire un monitoraggio adeguato della situazione.

Le presenti linee sono periodicamente valutate sotto il profilo dell'attualità e dell'applicabilità, e se del caso aggiornate in conformità con la strategia Svizzera digitale e con la Strategia di politica estera digitale 2021-2024.

⁸ Il rapporto sulle problematiche relative all'IA di dicembre 2019 ha rilevato in dettaglio gli ambiti politici in cui operano già i vari uffici federali preposti, e gli aspetti specifici di cui questi si occupano.

Allegato 1: Linee guida specifiche per la politica della formazione, della ricerca e dell'innovazione

Le competenze **nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione** fanno parte delle condizioni quadro che permettono di utilizzare opportunamente l'IA.

L'IA offre enormi opportunità di miglioramento dei processi di **insegnamento e apprendimento**. Nel contempo, essa influisce sulle competenze minime richieste ai cittadini per vivere e lavorare in una società digitalizzata. Il sistema formativo permette ad ognuno di acquisire sia adeguate competenze di base, sia le competenze specifiche necessarie per la produzione di sistemi IA: in questo modo contribuisce anche alla formazione di specialisti di IA.

Soprattutto grazie alla **ricerca**, le applicazioni IA riescono a favorire in modo ottimale il benessere della società, inteso come sviluppo sostenibile. Da un lato la ricerca fornisce le basi conoscitive necessarie per **sviluppare le tecnologie IA**, un settore in cui la concorrenza internazionale è molto forte; d'altra parte, la ricerca si occupa delle applicazioni IA che contribuiscono in misura determinante ad affrontare le sfide che si pongono in ambito sociale. I risultati ottenuti dalla ricerca permettono inoltre di prevenire o ridurre i rischi legati all'impiego dell'IA.

Per sfruttare al meglio le opportunità offerte dall'IA e fare della Svizzera un Paese leader per quanto riguarda ricerca, sviluppo e applicazioni nel settore dell'IA, le competenze in ambito di formazione, ricerca e innovazione vengono costantemente aggiornate e rafforzate. In questo contesto valgono i principi della politica in materia di tecnologia e innovazione seguita dalla Confederazione: la loro efficacia è emersa anche nel contesto dello sviluppo dinamico delle tecnologie IA:

- **principio di neutralità tecnologica**

La Confederazione non prescrive le tecnologie da utilizzare in ambito formativo, scientifico ed economico; in generale si astiene da scelte legate alla promozione di tecnologie specifiche. La politica provvede a creare condizioni quadro ottimali e favorevoli all'innovazione, che incoraggiano lo sviluppo di nuove tecnologie. Questa apertura dello Stato nei confronti delle nuove tecnologie consente di sfruttare al meglio il potenziale di creatività e innovazione. Optando, quando è possibile, per sistemi aperti, si promuovono trasparenza, tracciabilità e comprensibilità; questo criterio vale soprattutto per le applicazioni in ambito formativo e scientifico;

- **approccio *bottom-up***

La decisione in merito alla scelta di tecnologie specifiche è lasciata ai singoli attori della formazione, della ricerca e dell'economia. La politica si occupa di margini d'azione e condizioni preliminari. Un elevato grado di autonomia operativa e competitività responsabilizza gli attori interessati.

Affinché ricerca e formazione possano contribuire in modo ottimale al benessere comune, le attività svolte nel settore delle applicazioni IA tengono in considerazione l'intero ventaglio di possibili **ricadute sociali ed ecologiche**. In quest'ambito si tratta in particolare degli aspetti seguenti:

- **fondamenti dell'IA**

Alcuni elementi centrali dell'IA rimangono da definire sotto il profilo metodologico. Porteranno a profondi cambiamenti tecnologici, sia qualitativi sia quantitativi. Pertanto è indispensabile progredire anche sul piano dei fondamenti metodologici;

- **norme e valori etici, giuridici e sociali**

Grazie alla ricerca è possibile considerare le ricadute sociali ed ecologiche dell'IA, e progettare e impiegare sistemi IA che rispettano le norme giuridiche pertinenti nonché i requisiti e i valori etici e sociali;

- **utilità dell'IA per l'essere umano**

L'impegno nella ricerca e nella formazione è volto ad approfondire la conoscenza delle forme di IA utili all'essere umano, per integrare e migliorare le sue capacità e competenze;

- **consenso nei confronti dell'IA**

Un dialogo attivo tra ricerca e società e lo sviluppo delle competenze (in particolare per quanto attiene alla *data literacy*) rafforzano il consenso nei confronti dell'IA e la disponibilità a cogliere e affrontare le opportunità e i rischi inerenti alle applicazioni dell'IA.

Le problematiche IA che sussistono in questo ambito vanno affrontate dal mondo della ricerca e dagli istituti di formazione nelle rispettive sfere di competenza. Ove necessario spetta agli organi preposti e alle scuole universitarie definire linee guida in materia di applicazioni IA per la formazione e la ricerca, come pure gli investimenti e le priorità per quest'ultimo settore.

Allegato 2: Applicabilità dell'ordinamento giuridico vigente

I. Norme di validità generale

L'IA si sviluppa entro un quadro giuridico già vigente che la regola. L'ordinamento giuridico in questione è formato da norme internazionali e nazionali. Nel presente allegato vengono menzionate alcune importanti normative, le cui disposizioni – conformi al principio di neutralità tecnologica – si applicano anche all'IA. Una parte dell'allegato concerne in modo specifico la nuova LPD, che in materia di IA prevede misure speciali. La lista che segue non è esaustiva:

- **diritti fondamentali e diritti umani**

I diritti fondamentali, enumerati all'articolo 7 segg. Cost., sono rispettati dall'ordinamento giuridico nella sua interezza. A livello internazionale principi analoghi sono contenuti, ad es., nella Convenzione per la salvaguardia di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2). I diritti fondamentali improntano l'intero ordinamento giuridico (art. 35 Cost.). Inoltre le restrizioni dei diritti fondamentali devono soddisfare le condizioni poste all'articolo 36 Cost. Il rispetto dei principi del diritto umanitario internazionale è sempre garantito: ad esempio, l'obbligo di conformità alle sue disposizioni vige anche per lo sviluppo di nuove armi;

- **protezione della proprietà intellettuale**

Anche il settore della proprietà intellettuale è importante in ambito IA, soprattutto per ciò che concerne il trattamento o l'utilizzazione di dati protetti dai diritti d'autore. Questa materia è disciplinata dalla legge sui brevetti (LBI; RS 232.14), dalla legge sul diritto d'autore (LDA; RS 231.1) e dalle varie disposizioni inerenti al segreto d'affari;

- **responsabilità civile e penale**

I danni causati da sistemi IA non sono imputabili a questi ultimi: perciò ne risponde una persona fisica o giuridica, fatte salve le condizioni di responsabilità. È il caso, ad esempio, di infortuni della circolazione o di errori medici riconducibili all'impiego di software basati sull'IA. In quest'ambito si applicano, tra le altre, le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) o della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP; RS 221.112.944);

- **divieto di discriminazione**

Le disposizioni concernenti il divieto di discriminazione e l'uguaglianza giuridica si applicano anche al settore IA. In particolare si tratta delle disposizioni e degli atti normativi seguenti: articolo 8 capoversi 2 e 3 Cost.; legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1); legge sui disabili (LDis; RS 151.3); articolo 27 segg. del Codice civile (CC; RS 210), relativo alla protezione della personalità; Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1); Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.104); Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (RS 0.109);

- **sicurezza dei prodotti**

La legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11) si applica all'immissione in commercio di prodotti, a scopo commerciale o professionale. La LSPro protegge la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi, ma non la loro sfera privata. Per i giochi in rete vale principalmente l'ordinanza sui giocattoli (OSG; RS 817.023.11). I requisiti contenuti nell'OSG riguardano soltanto la tutela della salute dei consumatori. I

rischi derivanti dall'interconnessione digitale non rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza. Nel caso dei giochi i rischi legati alla protezione dei dati o alla sfera privata sono oggetto della LPD.

II. Nuova legge sulla protezione dei dati

Per il settore IA vale la normativa in materia di protezione dei dati, in particolare la nuova versione della LPD. La nuova LPD è stata adottata nella sessione autunnale 2020; prevede diverse misure che potrebbero riguardare l'IA in modo specifico:

- **concetto di profilazione:**

Secondo la nuova legge la profilazione è *trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona* (art. 5 lett. f nLPD). La profilazione comporta una serie di condizioni, tra cui la necessità di figurare la base legale in una legge in senso formale (art. 34 cpv. 2 lett. b della nuova LPD). Inoltre il Parlamento all'articolo 5 lettera g ha introdotto il concetto di *profilazione a rischio elevato*, che si applica però soprattutto in ambito di diritto privato. Rimangono invariati i requisiti secondo la nuova LPD per la profilazione da parte di organi federali rispetto al progetto del Consiglio federale;

- **dati biometrici e dati genetici**

I dati genetici e i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica rientrano ormai tra le categorie di dati degni di particolare protezione. Questo aspetto interessa anche le applicazioni IA che impiegano tecnologie come il riconoscimento facciale. Anche il trattamento di dati degni di particolare protezione è soggetto a specifiche condizioni (in particolare, la necessità di figurare la base legale in una legge formale; v. art. 34 cpv. 2 lett. a nuova LPD);

- **protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita (*privacy by design/privacy by default*)**

Il titolare del trattamento adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari affinché il trattamento dei dati personali sia conforme alle disposizioni sulla protezione dei dati, e li adotta sin dalla progettazione (art. 7 nuova LPD);

- **obbligo di effettuare una valutazione d'impatto**

Il titolare del trattamento effettua previamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati quando il trattamento dei dati personali può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata. Il rischio elevato sussiste segnatamente nel caso di trattamento su grande scala di dati personali degni di particolare protezione o di sorveglianza sistematica di ampi spazi pubblici (art. 22 nuova LPD);

- **obbligo di informare sulle decisioni automatizzate (art. 21 e 25 cpv. 2 lett. f della nuova LPD)**

Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative. Inoltre la persona interessata ha la possibilità di esprimere un parere; se lo esige, la decisione individuale automatizzata va riesaminata da una persona fisica. Queste disposizioni non si applicano se la persona interessata

ha dato il suo espresso consenso a che la decisione sia presa in maniera automatizzata o se la decisione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra il titolare del trattamento e la persona interessata e la richiesta di quest'ultima è soddisfatta. Se la decisione individuale automatizzata è presa da un organo federale, questi la designa come tale. Il diritto della persona interessata di esprimere un parere o chiedere un riesame della decisione individuale automatizzata non si applica nei casi in cui in virtù dell'articolo 30 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) o di un'altra legge federale, l'organo federale non è tenuto a sentire la persona interessata prima di prendere la decisione. Tra le informazioni fornite alla persona interessata affinché possa far valere i suoi diritti sono in particolare comprese quelle inerenti all'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione.

- **necessità di una base legale che figuri in una legge in senso formale**

Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali soltanto se lo prevede una base legale (art. 34 nuova LPD). La base legale deve figurare in una legge in senso formale nei casi seguenti:

- sono trattati dati personali degni di particolare protezione;
- è effettuata una profilazione;
- lo scopo del trattamento o il tipo di trattamento può comportare una grave ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata. Perciò anche l'impiego di IA può richiedere una base legale sotto forma di legge in senso formale, se le modalità di trattamento dei dati (ad es. decisione automatizzata) possono comportare una grave ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata. Ciò vale anche se non si tratta del trattamento di dati degni di particolare protezione e non viene svolta alcuna profilazione.

Le deroghe sono disciplinate dall'articolo 34 capoverso 3.